CONTRATTO DI FORNITURA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRA L'AZIENDA USL IMOLA E LA SOCIETA' PHYSIOMEDICA SRL CON SEDE A FAENZA RA – ANNO 2026

Tra l'Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente AUSL), nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Agostina Aimola, che agisce in esecuzione della deliberazione n° 146 del 19/8/2026

e la Physiomedica Srl con sede legale in Faenza RA Via M. Malpighi, 150 Codice Fiscale/P.IVA 02056720390 nella persona del Dr. Bianchedi Davide quale legale rappresentante

Premesso che

- ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese;
- ai sensi dell'art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;

Richiamate:

- la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
- l'accordo quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – quadriennio 2022-2025 recepito con DGR 1238 del 25.7.2022;
- la DGR n.2278 del 9.12.2024 relativa all'approvazione del Nomenclatore Tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale in recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 14.11.2024 già citato;
- il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Emilia Romagna n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto "Primo provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs. 502/92";
- le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell'ambito della propria programmazione locale per l'anno 2026 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
- la circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare n° 8/2025 "Specifiche tecniche per la rilevazione dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale – A partire dall'anno 2026 – prot. 1184167 del 27/11/2025";
- la Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 2076/2018 "Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna, la D.G.R. n.1044 del 24.08.2020 "Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti di cui alle D.G.R.1190/2011 e n.2076/2018 ai sensi dell'art.1 commi 446-448 della L.160/2019" e, da ultimo, la DGR 390 del 24.03.2025 che modifica le disposizioni inerenti l'esenzione dal ticket per le prime visite per le famiglie introdotte con la DGR 2076/18 sopra richiamata;
- D.Lgs 6/9/2011 n. 159 – "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materi di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136";
- Legge n. 190/2012 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- richiamata la Legge regionale n° 22 del 6/11/2019 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della Legge Regionale n° 34/98e modifiche alla Legge Regionale n° 2/2003, n° 29/2004 e n° 4/2008;

- richiamata, infine la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 691 del 12/5/2025 avente ad oggetto: “accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private: conferma requisiti generali di cui alla delibera n. 1314/2024 e sospensione dell’efficacia di quanto disposto con la Delibera n. 1470/2024 ex art. 36 della L. 193/2024”;

Precisato che le tipologie di prestazioni specialistiche ad alta priorità di cui necessita questa Azienda USL per l’anno 2026, devono regolarmente essere prenotate su apposite agende CUP anche nell’ambito di appositi percorsi di garanzia;

Posto che la Physiomedica:

- ha accettato le tariffe previste dalla DGR 2278 del 9/12/2024 “Modifica tariffe del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alle Delibere n° 1775/2023 e n° 1059/2024 nonché la possibilità di applicare sconti sulle prestazioni effettuate;
- è accreditata con Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 11564 del 16/6/2022;
- ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R. in ambito regionale;
- ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per l’anno 2026;

Tutto ciò premesso si conviene segue:

ART. 1 (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)

Il fornitore si impegna ad erogare, nel corso dell’anno 2026, nei limiti del budget assegnato ed in conformità della programmazione dell’attività riportata nell’allegata scheda dei “volumi standard mensili prestazionali” (Allegato A), in favore di cittadini iscritti nell’anagrafe degli assistiti dell’Azienda USL di Imola ed inviati dalla stessa, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla DGR 2278 del 9/12/2024.

Si precisa che qualora intervengano provvedimenti regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;

Le prestazioni saranno erogate, anche nell’ambito di percorsi di garanzia, entro un limite di spesa massimo:

Anno 2026 definito in **€ 13.000,00** al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza;

Le tariffe sotto indicate rappresentano per il fornitore il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà l’eventuale differenza.

La Physiomedica, previa presa d’atto di quanto indicato nella prescrizione medica, applica l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o riscuotono la quota dovuta, ai sensi della vigente normativa e rilascia la relativa ricevuta.

Le prestazioni richieste dall’Azienda USL di Imola anche nell’ambito di specifici percorsi di garanzia sono le seguenti:

- ecografie miste (tutte le tipologie ad esclusione della ecografia mammella ed ecografia anca del neonato - filtro età 6 aa) – sconto del 5% sulla tariffa a D.M.
- ecografie addome (superiore/inferiore e completo) - sconto del 5% sulla tariffa a D.M.

L’Azienda Usl di Imola si riserva in corso d’anno di apportare le modifiche alla programmazione, come sopra definita, in ragione di eventuali necessità che dovessero intervenire.

ART. 2 (MODALITA’ DI ACCESSO)

L’accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica SSN e prenotazione su sistema CUP.

La Physiomedica garantisce la prestazione, regolarmente prenotata, anche ai pazienti che non esibiscano il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, ciò in ottemperanza agli indirizzi regionali impartiti con la nota regionale PG/2018/0685374 del 16.11.2018.

Il fornitore garantisce all'Azienda USL almeno una sessione settimanale per l'erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.

Si precisa che le eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti da altre Province della Regione, dovranno essere addebitate all'AUSL di residenza del cittadino.

Il fornitore assicura il mantenimento della propria adesione alla rete SOLE, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l'invio dei Referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, in particolare si impegna a garantire la corretta alimentazione, gestione e consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), nel rispetto della normativa vigente, inclusi il Decreto Ministeriale 7/9/2023 e il Regolamento U.E. 2016/679.

E' obiettivo della Regione consolidare il flusso "ricetta dematerializzata" come unica fonte informativa regionale per rendicontare l'erogazione delle prestazioni specialistiche, allo scopo si è reso necessario ultimare l'integrazione finalizzata all'invio dell'erogato a SOGEI, tramite flussi DEMA verso ISES, in modo da garantire la gestione della ricetta dematerializzata, dal recupero alla chiusura secondo le regole previste dal flusso ministeriale (in conformità alla DGR 748/11 "Linee guida sistema CUP").

Si sottolinea che a partire dall'1/1/2026 i pagamenti delle fatture saranno effettuati solo sulla base del ritorno informativo "Flusso DEMA e ASA 2".

ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA)

Dall'1/1/2026, su disposizione della Regione Emilia – Romagna non si effettueranno pagamenti se non sulla base del ritorno informativo flusso DEMA e flusso ASA 2.

ART. 4 (FATTURAZIONE)

La Physiomedica fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell'ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda stessa.

Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.

Nel tracciato della fattura elettronica, **in base alle disposizioni contenute nel DM del 27/12/2019, dovrà, obbligatoriamente, essere citato il n° d'ordine elettronico, la data dell'ordine, l'EndpointID UFAN47. Altro dato che dovrà essere inserito obbligatoriamente è il codice CIG, oltre alla tripletta, questo codice, se non inserito, è motivo di rifiuto della fattura da parte della AUSL di Imola.**

Le prescrizioni mediche in originale, inerenti le prestazioni svolte per pazienti SSN, dovranno essere conservate dalla struttura, per 10 anni e trasmesse all'Azienda USL solo su specifica richiesta dell'Azienda stessa.

Tutte le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.

ART. 5 (INCOMPATIBILITA')

La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Poliambulatorio dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l'Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Emilia Romagna.

La Physiomedica dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con

la P.A. per i successivi tre anni. L'onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.

ART.6 (CONTROLLI)

L'Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.

Per parte Ausl viene individuato quale Responsabile dell'Esecuzione del presente contratto il Dirigente Responsabile Unico per l'Accesso (RUA) per l'attività specialistica ambulatoriale.

ART. 7 – (TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI)

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito "Codice"), le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti, limitatamente ai trattamenti dei dati effettuati ai fini dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali oggetto del presente contratto, come definite all'art. 1, danno atto che ciascuna di esse è qualificabile come Titolare autonomo del trattamento dei dati.

In particolare, nell'ambito dello svolgimento dei trattamenti di cui al comma precedente, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, le responsabilità dei Titolari includono, ma non sono limitate a:

1. decidere autonomamente finalità e mezzi del trattamento;
2. mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento e del Codice;
3. attribuire funzioni e compiti ai soggetti che trattano i dati all'interno della propria organizzazione, ossia le persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
4. fornire all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 7 Bis – (TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER FINALITA' AMMINISTRATIVE)

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento e del Codice, l'Azienda Usl di Imola, in qualità di Titolare del trattamento, nomina mediante sottoscrizione del presente atto, la Physiomedica quale Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità giuridico amministrative connesse e/o conseguenti all'esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 3 e 4 del presente accordo.

Le attività di cui al presente articolo sono descritte nell'ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO".

Tale designazione così come previsto dall'art. 28 del Regolamento obbliga il Responsabile del trattamento:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al

segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;

- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach (deliberazione n. 102 del 15.5.2019 "Regolamento UE 2016/679 (art. 33 e 34). Approvazione della procedura per la gestione di eventi di violazione dei dati personali o data breach" - https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322).

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

ART. 8 (INADEMPIENZE E PENALITA')

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Emilia Romagna.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell'anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata alla Commissione Paritetica l'individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

ART.9 (REQUISITI SOGGETTIVI)

Le Aziende Sanitarie non possono addivenire alla stipula di contratti con strutture accreditate che si trovino in una delle situazioni previste dal previgente D.Lgs.50 del 18/4/2016 all'art.80, precisamente ai commi 1,2,4,5 (lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7,8,9,10 e11.

Nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del previgente D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, ne consegue l'impossibilità di addivenire alla stipula di contratti locali se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo articolo.

Parimenti, le Aziende Sanitarie non possono stipulare contratti di fornitura con strutture che abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, accertate sia dall'Azienda Sanitaria o dalla Regione Emilia Romagna con qualsiasi mezzo di prova.

Ai fini della stipula del presente contratto la Physiomedica dovrà produrre autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi sopra cennati mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all'art.38 della legge 445/2000.

L'Azienda provvederà al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato.

Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 62/2013, il Centro dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Imola, da ultimo approvato con Delibera aziendale n. 20 del 29.01.2024 scaricabile al link: https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8302.

nonché ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui alla Deliberazione n. 43 del 28.02.2024 scaricabili al link:
pertanto la Physiomedica con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta ed i contenuti di tali documenti.

L'eventuale violazione degli obblighi suddetti è motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 (VALIDITA' CONTRATTO E CONTROVERSIE)

Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2026 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.

Salvo diversa comunicazione, il presente contratto conserva la sua efficacia oltre la data di scadenza, senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di fornitura per l'anno successivo.

L'Azienda USL, qualora valuti la necessità di incrementare il budget di spesa di cui all'art. 1, adotterà specifico provvedimento di integrazione previ accordi con la struttura.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.

Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dalla Physiomedica ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.

In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 11 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)

La Physiomedica ai sensi dell'art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di valida e idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera. La Physiomedica deve essere provvista altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017

ART.12 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono assolte dalla Physiomedica.

Si dà atto che l'imposta di bollo ammontante complessivamente a € 96,00 viene assolta mediante contrassegni telematici e che i codici numerici dei contrassegni utilizzati sono:

01250863560948 del 14/4/26	01250863560937 del 14/4/26
01250863560926 del 14/4/26	01250863560915 del 14/4/26
01250863560904 del 14/4/26	01250863560892 del 14/4/26

La Physiomedica conserverà i contrassegni utilizzati entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del D.P.R. N° 642 del 1972).

Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.13 (PATTI DI INTEGRITA')

I contenuti degli artt. 5 e 9 del presente contratto costituiscono "Patti di Integrità" con l'Azienda Sanitaria di Imola la cui sottoscrizione è condizione necessaria per la stipula del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, la Physiomedica sottoscrive implicitamente tali "Patti di Integrità".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE PHYSIOMEDICA — LA DIRETTRICE GENERALE

Dr. Bianchedi Davide — Dott.ssa Aimola Agostina

Allegato A
Programmazione complessiva Physiomedica:
In conformità a quanto esplicitato all'art. 1 del presente accordo, l'attività prestazionale, nel limite del budget assegnato, viene programmata sulle seguenti tre categorie prestazionali:

- Prestazioni programmate da agenda CUP

In caso di necessità non programmabili (ad esempio per recuperare chiusure impreviste), la Azienda USL si riserva inoltre la possibilità di richiedere volumi aggiuntivi di prestazioni, per le prestazioni in elenco o per altre eventuali prestazioni da concordare.

PRESTAZIONI	**AGENDA CUP PROGRAMMATO SETTIMANALE ANNO 2026**
Ecografia miste: muscoloschel./osteoartic./cute e sottocute/tessuti molli/linfonodi/tiroide/parete addominale	10
Ecografia addome: superiore/inferiore/completo	5

A tal fine il fornitore si impegna:

- A garantire che le agende CUP vengano aperte con un anticipo di almeno tre mesi e che tale anticipo venga mantenuto per tutta la validità del contratto in essere.
- Prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda USL per recuperare chiusure impreviste: in relazione ad eventi eccezionali ed imprevedibili che richiedono incrementi aggiuntivi del volume di attività programmato, il Centro si rende disponibile a concordare con l'Ausl un aumento dell'offerta prestazionale oltre il programmato mensile

L'Azienda Usl di Imola si riserva, in corso d'anno, di proporre alla Physiomedica, che accetta, eventuali modifiche alla programmazione sopra definita che si dovesse rendere necessaria.

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati

☒ Assistiti e Assistibili (compresi i minori)
☐ Condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione
☐ Deceduti
☐ Dipendenti, collaboratori, consulenti e altri soggetti che a qualunque titolo svolgono attività autorizzate presso l'Azienda
☐ Donatori viventi e deceduti
☐ Fornitori
☐ Minori
☐ Parenti, affini o conviventi
☐ Rappresentante legale, esercente la responsabilità genitoriale
☐ Scolari o studenti di ogni ordine e grado
☐ Utenti e volontari

Tipo di dati personali oggetto di trattamento

☒ Dati personali comuni
☒ Dati relativi alla salute
☐ Altre categorie di dati particolari
☐ Dati genetici
☐ Dati biometrici
☐ Dati di geolocalizzazione - Dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (GPS)
☐ Dati relativi a condanne penali e reati

Definizione dell'attività di trattamento dati resa dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento

☐ Analisi dati e statistiche e controllo di gestione
☐ App Sanitarie
☐ Assistenza domiciliare programmata e integrata
☐ Assistenza integrativa
☐ Assistenza protesica
☐ Assistenza sanitaria di base
☐ Assistenza sanitaria di emergenza (Pronto Soccorso)
☐ Attività ambulatoriale - Anatomia Patologica
☐ Attività ambulatoriale - Laboratori analisi
☐ Attività ambulatoriale - Microbiologia
☐Attività ambulatoriale - Prenotazioni
☒ Attività ambulatoriale - Radiologia/diagnostica per immagini
☐ Attività ambulatoriale Specialistica
☐ Attività di genetica medica
☐ Attività di informazione e comunicazione con l'utenza
☐ Attività di telemedicina
☐ Attività immuno-trasfusionale
☐ Attività ispettive (interne)
☐ Attività sistemistiche relative alle funzioni di Amministratore di sistema, di rete, di base dati, software e applicazioni
☐ Attività socio - sanitaria a favore di fasce deboli, compresi i soggetti in regime di detenzione
☐ Attività territoriali relative alla Salute mentale DP
☐ Biobanca per finalità di ricerca futura
☐ Attività di ricovero (compresi liste d'attesa, prescrizioni/somministrazioni/vitto)
☐ Dossier sanitario

☐ Epidemiologia e comunicazione del rischio
☐ Farmaceutica territoriale convenzionata (AFT)
☐ Farmacovigilanza
☐ Fascicolo Sanitario Elettronico
☐ Fisica Medica
☐ Formazione
☐ Geolocalizzazione
☐ Gestione contenzioso e ricorsi e attività di tutela amministrativa e giudiziaria, gestione assicurazioni
☐ Gestione del patrimonio, Attività contabili
☐ Gestione risorse umane
☐ Gestione documentale (compreso accesso agli atti)
☐ Gestione gare e appalti
☐ Gestione sistemi a supporto della attività dei servizi tecnici
☐ Gestione Turni
☐ Medicina Legale compresa l'attività di gestione del rischio clinico
☐ Prevenzione dai rischi sanitari e di infortunio negli ambienti di vita e di lavoro
☐ Reclutamento del personale
☐ Referti online
☐ Ricerca
☐ Sale Operatorie
☐ Sanità pubblica veterinaria
☐ Screening
☐ Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
☐ Soccorso sanitario di emergenza urgenza (118) e assistenza sanitaria di emergenza (PS)
☐ Sorveglianza Sanitaria
☐ Trasporto pazienti e materiale biologico
☐ Vaccinazioni, Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive e delle tossinfezioni alimentari
☐ Valutazione del personale
☐ Verifica Certificazione Verde (Green Pass) trattamento in essere fino al 31/12/2022
☐ Videosorveglianza
☐ Whistleblowing
☐ ALTRO _____
_____
_____
_____
_____

☒ **riportare per esteso l'oggetto del contratto principale stipulato con il Responsabile del trattamento**

CONTRATTO DI FORNITURA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRA L'AZIENDA USL IMOLA E LA SOCIETA' PHYSIOMEDICA SRL CON SEDE A FAENZA RA – ANNO 2026

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile) tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare) solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicura la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30, par. 2, nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate alla protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, fornendo tempestivamente una relazione descrittiva dell'incident.

Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile o dei suoi Sub-responsabili, tenuto conto della natura della violazione e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile, su istruzione del Titolare, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali.

Si invita il Responsabile del trattamento a prendere visione della procedura di segnalazione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) approvata dal Titolare e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile qualora ravvisi la necessità di effettuare una notifica di Data Breach all'Autorità Garante si impegna a informare preventivamente il Titolare.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile:

- individua i soggetti autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e su richiesta da evidenza dello svolgimento dell'attività al Titolare;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Responsabile è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili.

Il Responsabile, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire su richiesta il suddetto elenco al Titolare del trattamento e comunicare ogni eventuale aggiornamento dello stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-Responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo, il Responsabile può ricorrere ad altro Responsabile (c.d. Sub-Responsabile del trattamento).

In questi casi il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-Responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto.

In particolare, rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile ricorra ad un Sub-Responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare può chiedere al Responsabile:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-Responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-Responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile si assume la responsabilità nei confronti del Titolare per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso.

Data ProtectionOfficer (DPO)

Il Responsabile comunica al Titolare il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo:

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile, il contratto e il CIG.

Il Titolare comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO: dpo@aosp.bologna.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto autonomo da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, ed ai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

In ogni caso il Titolare si impegna a comunicare con almeno 7 giorni di anticipo le attività e le modalità con le quali sarà svolto l'audit garantendo, inoltre, che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare anche nei confronti del Sub-Responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, in tali casi sarà onere del Responsabile adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a:

- restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi in entrambe le ipotesi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta a norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, giudiziali, stragiudiziali, di eventuali responsabilità, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile:

- qualora il trattamento comporti anche la raccolta dei dati personali, il Responsabile rilascia agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita dal Titolare;
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto, il Titolare in caso di procedimenti dinanzi alle suddette. A tal fine il Responsabile fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare;
- fornisce al Titolare tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile contatterà tempestivamente il Titolare attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

Le gravi violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 32 del GDPR possono determinare l'annullabilità del contratto.